



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

Ordinanza n. 769 del 21.09.2018

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SAFETY NECESSARIE A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "CAMPOROTONDO VEGAN FESTIVAL" CHE SI SVOLGERÀ NEL CENTRO STORICO E IN VIA CAMPO FIERA NEI GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE 2018

IL SINDACO

PREMESSO che nei giorni 22 e 23 settembre si svolgerà nel centro storico del Comune di Camporotondo di Fiastrone (Piazza San Marco e Via Campo Fiera), la manifestazione denominata "Camporotondo Vegan Festival", organizzata dalla Pro Loco del Comune di Camporotondo di Fiastrone;

VISTA la Circolare del Capo della Polizia Gabrielli del 07/06/2017, in merito alle nuove disposizioni per lo svolgimento di tutte le manifestazioni di interesse pubblico;

VISTA la nota prot. n.26210 del 09/06/2017 della Prefettura di Macerata, acquisita da questo Ente al prot. n.2287 del 10/06/2017, riguardo le misure strutturali da adottare a salvaguardia dell'incolumità durante lo svolgimento della sopracitata manifestazione temporanea;

VISTE le *misure di safety* predisposte, in merito allo svolgimento delle manifestazioni di cui all'oggetto, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Pierfederico Zamponi;

VISTO l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000, il quale attribuisce espressamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti ;

ORDINA

che per lo svolgimento della manifestazione in oggetto vengano, a salvaguardia dell'incolumità delle persone, predisposte ed eseguite tutte le *misure di safety* necessarie, secondo il Piano di sicurezza presentato con Pratica SUAP n.728/2018.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Belforte del Chienti;
- trasmessa al SUAP della Unione Montana dei Monti Azzurri.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.;

Ai sensi dell'art 3 u.c. della legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, rispettivamente entro 60gg ed entro 120gg a decorrere dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 21.09.2018



IL SINDACO

Dot. Emanuele TONDI